



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2299 del 2017, proposto da Pasquale Di Lorenzo, rappresentato e difeso dall'avvocato Bruno Ricciardelli, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia, e domicilio fisico eletto presso il suo studio, in Napoli, piazza G. Bovio n. 8;

contro

Comune di Pimonte, non costituito in giudizio;

nei confronti

Regione Campania, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

(previa sospensione dell'efficacia)

del provvedimento del Responsabile dell'Area tecnica del Comune di Pimonte prot. n. 1896 del 16.3.2017, nonché per l'annullamento di ogni altro atto presupposto e/o

connesso, in essi compresa la nota prot. n. 1043 del 9.2.2017 di preavviso di diniego, e per il risarcimento dei danni subiti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 marzo 2022 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1 - Con il presente ricorso ritualmente notificato e depositato, Di Lorenzo Pasquale ha chiesto annullarsi – *principaliter* - il provvedimento prot. n. 1896 in data 16/3/17, con il quale il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Pimonte ha respinto l'istanza da lui presentata e avente ad oggetto “*accertamento di conformità e progetto di riqualificazione delle facciate per le opere realizzate alla via Canti n. 2*”, relativamente ad un fabbricato assentito con permesso di costruire n. 1/2014 ai sensi della l. n. 47/85.

Dalla lettura del diniego e della comunicazione ex art. 10 bis l. 241/90 emerge che a sostegno del provvedimento il Comune ha posto i seguenti motivi:

- non risulta depositata/rilasciata l'autorizzazione sismica per il solaio in acciaio realizzato al piano rialzato/terra;
- tra le opere oggetto di sanatoria vi sono parti con rilevanza strutturale;
- l'assenza di verifica sismica rende improcedibile la richiesta di sanatoria.

1.1 - A sostegno del gravame, il ricorrente ha dedotto le censure di seguito sintetizzate:

- il diniego si limita a dare conto delle osservazioni presentate da esso ricorrente in riscontro alla comunicazione ex art. 10 bis l. 241/90, senza prendere specifica posizione sulle stesse;
- il Comune non ha competenza in materia sismica, ma solo in quella urbanistica ed edilizia, di talché non può emettere provvedimento come quello impugnato;
- il solaio carente di autorizzazione sismica era già parte del fabbricato condonato, quindi – a tutto concedere – il Comune avrebbe dovuto intervenire in autotutela sul titolo edilizio n. 1/2014;
- il firmatario del provvedimento non riveste la qualifica dirigenziale, in spregio all'art. 107 t.u.e.l.

2 - Non hanno preso parte al giudizio né il Comune di Pimonte, né la Regione Campania.

3 - Con ordinanza n. 939/2017 l'istanza cautelare è stata respinta.

4 - Alla pubblica udienza del 2/3/22 il ricorso è transitato in decisione.

5 - *In limine litis*, va disattesa la richiesta di rinvio formulata dalla difesa del ricorrente in data 13/1/2022.

Ai sensi dell'art. 73, comma 1-bis, secondo periodo, cod. proc. amm. (inserito dall'articolo 17, comma 7, lettera a), punto 2), del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113), il rinvio è disposto solo per “casi eccezionali” che, nella fattispecie non ricorrono.

5.1 - Né a tal fine parte ricorrente può invocare la circostanza di aver “riattivato” la pratica edilizia dopo il rilascio dell'autorizzazione in sanatoria da parte del Genio Civile, avvenuto il 2/5/2017 (cfr. denuncia di lavori in sanatoria prot. n. 2017.0310666): anche a voler soprassedere sul fatto che tale allegazione è del tutto sfornita di prova, si osserva che – allo stato – deve ritenersi, attesa l'epoca risalente della

citata autorizzazione antisismica, certamente già formato (ex art. 36 d.P.R. n. 380/01) il silenzio con valore legale tipico di rigetto dell'istanza (*“riattivata dopo il rilascio dell'autorizzazione del Genio Civile”* - così, nella richiesta di rinvio).

5.2 - Da ultimo, non va omissis di considerare che, in base al principio del *tempus regit actum*, *“la legittimità dell'atto amministrativo impugnato va apprezzata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente nel momento in cui esso fu emanato”* (Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 435/2022), cosicché del tutto ininfluenza, ai fini della delibazione sulla correttezza dell'esercizio del potere amministrativo, sarebbe l'esito (per quanto eventualmente favorevole all'istante) della *“riattivazione”* della pratica.

6 - Tanto premesso, il ricorso non è meritevole di accoglimento.

6.1 - Muovendo dalla censura di incompetenza recata dal quarto motivo, ne va affermata l'infondatezza.

Quand'anche fosse provata l'inesistenza della qualifica dirigenziale in capo al funzionario firmatario dell'atto (circostanza oggetto di una mera allegazione di parte), andrebbe comunque considerato che *“dal combinato disposto degli artt. 107, commi 2 e 3, e 109, ultimo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, risulta che gli atti di gestione amministrativa sono affidati ai dirigenti, mentre, nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, tutte le relative funzioni, vengono esercitate dai responsabili dei servizi e/o degli uffici”* cfr. Cons. Giust. Amm., Reg. Sic., Sez. Riun., 1 aprile 2019, n. 75. Il provvedimento, quindi, si rivela legittimamente sottoscritto dal funzionario responsabile dell'area, trattandosi di atto in materia di concessioni edilizie (cfr. lett. e del comma 2 dell'art. 107 Decr. Leg.vo 267/2000).

Per completezza, va rammentato che la censura risulta comunque anche inconcludente dato che *“la disposizione dell'art. 21 octies della L. n. 241/90, che esclude l'effetto*

invalidante del vizio dovuto a "violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato", trova applicazione anche in relazione ai provvedimenti viziati per incompetenza relativa (vedi, da ultimo, Cons. Stato sez. III, 04/09/2020, n.5355, Sez. V, 7.2.2020, n. 971; Sez. III, 22.1.2019, n. 253, 3.8.2015, n. 3791; Sez. V, 14.5.2013, n. 2602), ribadito con specifico riferimento all'ordinanza di demolizione di manufatti abusivi (vedi, tra tante, da ultimo, TAR Campania-Napoli sez. VIII, n. 1212 del 5.3.2019; n. 1710 del 28.3.2017; TAR Toscana n. 197 del 30.1.2012)", Tar Lazio, Roma, sez. II quater, sent. 3/5/2021 n. 5096.

6.2 - Anche il secondo motivo va respinto.

Per quanto di rilievo nella presente sede, si osserva che ai sensi dell'art. 93 co. 1 del t.u. del d.P.R. n. 380/01 *"Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore"*.

Il successivo art. 94 dispone ai primi due commi: *"1. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione. 2. L'autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta e viene comunicata al comune, subito dopo il rilascio, per i provvedimenti di sua competenza"*.

Per consolidata giurisprudenza, *"l'autorizzazione sismica, sebbene non costituisca presupposto per il rilascio del permesso di costruire (o per la presentazione della SCIA), costituisce pur sempre condizione di efficacia dello stesso, e, quindi, è necessaria per l'inizio dei lavori"* (così, Tar

Lazio, Roma, sez. II quater, sent. 31/3/21 n. 3857), di talché un permesso di costruire non è titolo ad idoneo a legittimare la realizzazione di opere per le quali non risulti anche il rilascio dell'autorizzazione sismica.

I medesimi principi valgono anche nel caso in cui si tratti di legittimare *ex post* un intervento realizzato *sine titulo*: la conformità urbanistica di un manufatto implica, infatti, l'accertamento anche dell'idoneità sismica dell'immobile (in termini, Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 15/4/2021 n. 3096 e Tar Campania, Napoli, sez. VI, sent. 22/5/2020 n. 1935, Tar Campania, sez. VIII, sent. 17/12/2020 n. 6203), cosicché, nel caso di specie, mancando la prova di tale idoneità, il Comune non poteva che negare il rilascio del titolo edilizio in sanatoria.

Né è revocabile in dubbio che al Comune compete anche tale tipo di accertamento, tenuto conto del generale potere di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia spettante agli uffici tecnici comunali *“per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento”* ex art. 27 d.P.R. n. 380/01 (tra le quali, quelle poste a presidio dei lavori in zona sismica), nonché dei poteri di vigilanza sulle costruzioni in zona sismica che l'art. 103 del d.P.R. cit. assegna a *“gli ingegneri e geometri degli uffici tecnici delle amministrazioni statali e degli uffici tecnici regionali, provinciali e comunali”* .

6.3 – Quanto alle deduzioni incentrate sulla preesistenza del solaio rispetto al rilascio del condono del 2014, in disparte il rilievo che la posteriorità del solaio in acciaio rispetto all'epoca di emissione del certificato di idoneità statica (1997) emerge dalla stessa relazione tecnica allegata all'istanza di condono esitata con il pdc del 2014, va osservato che la lettura del provvedimento impugnato (e della comunicazione ex art. 10 bis l. 241/90 che l'ha preceduta) rivela la presenza di ulteriori interventi strutturali non assistiti dalla necessaria autorizzazione sismica: ne deriva la carenza di interesse

alla delibazione del terzo motivo del ricorso, incentrandosi il provvedimento di diniego sulla carenza di autorizzazione sismica in relazione a tutte le parti del fabbricato con rilevanza strutturale.

6.4 – L'infondatezza dei motivi di ricorso *supra* scrutinati consentirebbe di assorbire la censura procedimentale oggetto del primo motivo.

Solo per completezza, può quindi rimarcarsi che a fronte del “preavviso di rigetto”, parte ricorrente non ha offerto alla cognizione dell'ufficio comunale osservazioni idonee a confutare (nel merito) i motivi ostativi ivi rappresentati, limitandosi a chiedere all'ente di soprassedere alla conclusione del procedimento in ragione dell'imminente rilascio dell'autorizzazione sismica in sanatoria: richiesta che, evidentemente, non poteva determinare un diverso esito procedimentale, avendo il Comune correttamente riscontrato l'istanza di sanatoria alla luce dei requisiti sussistenti al momento della sua presentazione.

7 - Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, stante la mancata costituzione del Comune di Pimonte e della Regione Campania.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge nei sensi di cui in motivazione.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:

Michelangelo Maria Liguori, Presidente

Valeria Ianniello, Consigliere

Viviana Lenzi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Viviana Lenzi

IL PRESIDENTE

Michelangelo Maria Liguori

IL SEGRETARIO

LAVORI PUBBLICI